



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Simonetta Minotti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado promossa da:

G [redacted] nato il [redacted] a Monterrey, Nuevo León; [redacted]
[redacted] nato il [redacted] a Monterrey, Nuevo León México; [redacted]
[redacted] nato il [redacted] a Monterrey, Nuevo León; [redacted]
[redacted] il [redacted] a San Nicolas de los Garza Nuevo León, México; [redacted]
[redacted] nata il [redacted] a San Nicolas de los Garza Nuevo León, México; [redacted]
[redacted] (Passaporto n. [redacted]) nata il [redacted] a Monterrey, Nuevo León, che agisce
in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore [redacted] nata il
[redacted] a San Nicolas de los Garza Nuevo León, México; [redacted] nato il
[redacted] a San Nicolas de los Garza Nuevo León, México; [redacted] nata il
[redacted] a San Nicolas de los Garza Nuevo León, México; tutti con il patrocinio dell'avv.
Claudia Santoro;

ricorrenti

contro

Il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

resistente

nonché

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

interventore ex lege

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal [redacted] nato [redacted], emigrato in Messico, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.

Il Ministero convenuto, nel costituirsi, rileva erroneamente che l'avo era emigrato in Brasile e non in Messico e non si oppone all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese.

La linea di discendenza riportata in ricorso trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e legalizzata.

In essa risulta che l'avo italiano, naturalizzato cittadino messicano quando il figlio era diventato maggiorenne, aveva trasmesso la cittadinanza al figlio ██████████ che a sua volta l'aveva trasmessa ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.

In essa è provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

I ricorrenti hanno dato contezza dell'esistenza di lunghe file di attesa presso gli uffici consolari e della assoluta incertezza dei tempi per l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro., per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano *iure sanguinis*, quali discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano,.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

P.Q.M,

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;

ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

Spese compensate.

Così deciso in Roma, in data 14.10.2022

Il giudice

Simonetta Minotti